

Giugno 2020

DECRETO LEGGE “RILANCIO”

Detrazione 110% C.D. “Superbonus”

Informativa n.	44/2020
Riferimenti normativi	D.L. n. 34 del 19/05/2020 pubblicato in GU in data 19/05/2020 c.d. “Decreto Rilancio”



Nella presente Circolare viene analizzata la detrazione del 110%, c.d. “superbonus”, introdotta dal Decreto Rilancio in relazione a specifici interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico per le spese sostenute dall’1/7/2020 al 31/12/2021.

Elenco dei soggetti beneficiari della detrazione

Possono beneficiare della norma in esame:

- i condomini;
- le persone fisiche (private) che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professione per interventi su unità immobiliari. Le disposizioni non si applicano agli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibiti ad abitazione principale. Il beneficio opera anche in relazione alle seconde case, ma soltanto se non sono edifici unifamiliari. Quindi, le seconde case nei condomini beneficiano della norma, ma non le ville/villette unifamiliari al mare o in montagna tenute a disposizione;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché dagli enti aventi le stesse finalità dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Di conseguenza, la nuova detrazione non spetta alle società per gli interventi posti in essere sull’immobile strumentale all’esercizio dell’attività a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio.

Tipologia di intervento di riqualificazione energetica agevolato

Le detrazioni fiscali previste dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013 per gli interventi di efficienza energetica sono pari, a seconda della tipologia di intervento, al 50%, 65%, 70%, 80% e 85%.

Il Decreto Rilancio stabilisce che la detrazione si applica nella misura del 110% in relazione ai seguenti interventi e con i seguenti limiti di spesa:

	Intervento	Limite massimo di spesa
A)	Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11/10/2017.	60.000,00 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
B)	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento (UE) n. 811/2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione.	30.000,00 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

	La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.	
C)	<p>Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione.</p> <p>La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.</p>	30.000,00 Euro

La detrazione del 110% si applica anche a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi agevolati di cui alle lettere A), B) e C).

La detrazione opera per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021 con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo.

Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi:

- devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L.n. 63/2013 (decreti ad oggi non ancora emanati);
- devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Interventi di riduzione del rischio sismico

Il Decreto Rilancio stabilisce che le detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico (art. 16 del D.L. n. 63/2013), previste nella misura del 50%, 70%, 75%, 80% e 85% a seconda della tipologia di intervento, siano elevate al 110% per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021.

È stabilito inoltre che:

- in caso di cessione del credito corrispondente alla detrazione ad un'impresa di assicurazione;
- e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi,

la **detrazione IRPEF del 19%** prevista i **premi per assicurazioni** aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi relativi a unità immobiliari ad uso abitativo, **spetta nella misura del 90%**.

Quanto indicato trova applicazione con riferimento agli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1,2 e 3 e non in quelli ubicati nelle zone a rischio sismico 4.

Impianti fotovoltaici

Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021, la detrazione:

1. spetta nella misura del 110% fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000,00 Euro;
2. spetta nel limite di spesa di 2.400,00 Euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;

3. è da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;
4. è concessa se l'installazione degli impianti è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi agevolati (riqualificazione energetica e/o rischio sismico sopra illustrati).

In caso di interventi di cui all'art. 3 co. 1 lettera d), e) ed f) del D.P.R. n. 380/2001 ossia ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto a 1.600,00 Euro per ogni KW di potenza nominale.

La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, e comunque nel limite di spesa di 1.000,00 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema stesso.

La detrazione è subordinata:

- alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito;
- non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Colonnine di ricarica

Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione del 50% è incrementata al 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, se l'installazione è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica di cui alle precedenti lettere A), B) e C). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000,00 Euro.

Trasformazione della detrazione in credito di imposta/sconto in fattura

Il Decreto Rilancio consente di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione relativa alle spese sostenute nel 2020 e 2021, alternativamente:

- a) aper un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo fino all'importo massimo pari al corrispettivo dovuto (100%) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta e con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti (incluso il fornitore) compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo le modalità che saranno indicate in un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il Decreto Rilancio stabilisce che il credito d'imposta che si genera:

- è utilizzato anche in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
- è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
- non è soggetto al limite massimo di compensazione orizzontale dei crediti (relativo ai crediti/debiti non riferibili alla medesima imposta) pari a 1.000.000,00 Euro esclusivamente per l'anno 2020 e 700.000,00 Euro nei successivi e al limite di 250.000,00 Euro (riferibile all'utilizzo dei crediti di imposta indicati nell'ambito del quadro RU della Dichiarazione dei redditi).

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

I fornitori e i soggetti cessionari del credito di imposta rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

Visto di conformità e asseverazione

Ai fini dell'opzione per la trasformazione della detrazione in sconto sul corrispettivo/credito di imposta il contribuente deve richiedere:

1. il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per avere diritto alla detrazione;
2. l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato in merito agli interventi effettuati.

Il visto di conformità è rilasciato dagli iscritti:

- negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali;
- negli albi dei consulenti del lavoro;
- alla data del 30/09/93 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- dal responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese.

Inoltre:

- per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alle precedenti lettere A, B, C i tecnici abilitati devono asseverare:
 - il rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi emanati ai sensi del co. 3-ter dell'art. 14 del D.L. 63/2013;
 - la congruità delle spese sostenute. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA con le modalità che saranno stabilite con un decreto del MISE;
- per gli interventi antisismici, l'efficacia degli stessi deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Sanzioni in capo ai soggetti che rilasciano le attestazioni

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 15.000,00 Euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Tali soggetti devono inoltre stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi e, comunque, non inferiore a 500.000,00 Euro al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni rientrano tra le spese detraibili.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procederà, a campione, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Qualora sia accertata, anche parzialmente, la mancanza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non dovuta maggiorato di interessi e sanzioni fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni trattate nella presente sezione.